

**Comunicazione n. DAL/RM/96006186 del 25-6-1996**

inviata alla società di intermediazione mobiliare .....

**Oggetto: Legge 2 gennaio 1991, n. 1 - Quesito**

Con lettera del ....., codesta società ha comunicato l'intenzione di richiedere alla scrivente l'autorizzazione per l'apertura di una sede secondaria, alla quale verrebbe preposto come institore un soggetto iscritto all'albo dei promotori di servizi finanziari. Tale soggetto, legato a codesta società da un rapporto di mandato, opererebbe peraltro, nel contempo, quale collaboratore di uno studio associato di dottori commercialisti ("per attività diverse da quelle oggetto di riserva per le Sim") dei cui contatti professionali si servirebbe al fine di offrire i servizi di intermediazione mobiliare prestati da codesta società medesima.

Ciò posto, si chiede nella lettera in riferimento:

- 1) se il compenso del predetto promotore finanziario possa essere dallo stesso parzialmente ristornato a favore dello studio professionale, per l'introduzione della clientela di cui sopra;
- 2) se la sede secondaria in parola possa essere fisicamente compresa nell'ambito dei locali dello studio professionale, sulla base di un contratto di sub-locazione a favore di codesta società, la quale curerebbe di assicurarne la separazione rispetto agli altri uffici dello studio medesimo (ad esempio, mediante apposito divisorio con accesso tramite tesserino magnetico).

Con riguardo al primo dei quesiti proposti, si osserva che il prospettato, parziale ristorno dei compensi spettanti al promotore per l'attività in precedenza illustrata non si pone in contrasto, in linea di principio, con alcuna disposizione dell'ordinamento mobiliare.

In argomento, tuttavia, giova effettuare talune precisazioni. La prima discende direttamente dalla circostanza per cui, stando alle indicazioni fornite da codesta società, il soggetto da proporre alla sede secondaria, provvisto della qualifica di promotore finanziario, risulterebbe nella fattispecie operare in un ambito diverso da quello nel quale i promotori finanziari esplicano tipicamente le proprie mansioni; egli, infatti, affiancherebbe alla accennata collaborazione (per aspetti estranei alla intermediazione mobiliare) con lo studio professionale in discorso l'attività consistente nella offerta dei servizi di codesta società presso la relativa sede secondaria, della quale sarebbe - oltretutto - l'institore, esplicando le funzioni gestorie che a tale ruolo si riconnettono.

Si rammenta, in proposito, che ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), del regolamento n. 5388/1991, la Consob procede alla cancellazione del promotore dall'albo unico nazionale in caso di mancato esercizio dell'attività, senza giustificato motivo, per oltre un anno. Pertanto, il sistematico svolgimento, da parte del soggetto in questione, delle sole attività in riferimento (che non coincidono ne' con l'offerta di servizi di intermediazione mobiliare "fuori sede", ne' con la sollecitazione del pubblico risparmio "fuori sede" di cui all'art. 5, comma 1, della legge n. 1/1991) potrebbe in ipotesi determinare, ove protratto per oltre un anno, gli effetti stabiliti dalla norma testé richiamata.

Un'ulteriore precisazione si rende, poi, necessaria per quanto attiene al "servizio" che il ristorno in parola sarebbe diretto a remunerare in capo allo studio professionale, sinteticamente definito come di "introduzione della clientela". Sul punto, si fa presente che nell'offerta dei propri servizi effettuata in luogo diverso dalla propria sede sociale o dalle proprie sedi secondarie (tale sarebbe, nella fattispecie, quella eventualmente effettuata presso gli uffici dello studio professionale vero e

proprio) le Sim devono avvalersi esclusivamente dell'opera di promotori di servizi finanziari. Peraltro, questa Commissione ha ritenuto (con comunicazione n. BOR/RM/94002407 del 15.3.1994) che non rappresenti un'effettiva offerta di servizi di intermediazione mobiliare l'attività consistente nella mera segnalazione della denominazione e della sede di un intermediario autorizzato, nonché nella generica enunciazione dei pregi del medesimo, senza svolgimento di alcuna attività promozionale o contrattuale a favore e nell'interesse dell'intermediario relativamente ai servizi dallo stesso prestati.

In tale ottica, qualora l'attività di "introduzione di clientela" che competerebbe allo studio professionale dovesse in concreto risolversi nel fornire le sole indicazioni appena specificate, la fattispecie non presenterebbe alcun profilo di contrasto con la normativa di settore. Per converso, ove detto studio venisse ad affiancare alla accennata opera di "presentazione" il sostanziale esercizio di una qualche attività promozionale in ordine ai servizi prestati da codesta Sim (per esempio, illustrandone i contenuti o descrivendone qualità e caratteristiche con riferimento alle specifiche competenze tecnico-operative di codesta società), troverebbero applicazione tanto il disposto dell'art. 5, comma 10, della legge n. 1/1991<sup>1</sup> (in virtù del quale l'esercizio dell'attività di promotore di servizi finanziari da parte di soggetti non iscritti al relativo albo è sanzionato dalla norma penale di cui all'art. 14 della citata legge) che l'art. 5, comma 2, della legge in parola<sup>2</sup> ("La società di intermediazione mobiliare che viola le disposizioni di cui al comma 1, è punita, per questo solo fatto e ferme restando le sanzioni previste dall'art.13, con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 15 milioni a lire 100 milioni..."). Ciò, si sottolinea, quand'anche la predetta attività promozionale risultasse limitata ad una fase prodromica alle trattative contrattuali propriamente dette e la conclusione dei contratti di intermediazione rientrasse nei compiti esclusivi del preposto alla sede secondaria.

Per quel che concerne il secondo dei quesiti proposti, ritiene la scrivente che nulla osti all'attuazione di quanto ivi ipotizzato. Peraltro, poiché il soggetto che si intenderebbe preporre alla sede secondaria localizzata all'interno dello studio professionale effettuerebbe altresì, negli uffici dello studio medesimo adibiti all'esercizio dell'attività professionale propriamente detta, prestazioni non riconducibili a quelle disciplinate dall'ordinamento del settore mobiliare, si segnala l'esigenza di mantenere debitamente separati i diversi ambiti di attività in riferimento, così da garantire in via permanente la necessaria trasparenza informativa ed operativa nei confronti del pubblico.

IL PRESIDENTE  
*Enzo Berlanda*

---

<sup>1</sup> Ora art. 166, co. 2, D.Lgs. n. 58/98.

<sup>2</sup> Ora art. 190, co. 1, D.Lgs. n. 58/98.